



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2012

Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54,
in materia di sicurezza dei giocattoli

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, che recepisce la direttiva comunitaria 2009/48/CE. Tale direttiva stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell'Unione europea per garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei bambini e nel contempo il funzionamento del mercato interno, stabilendo requisiti di sicurezza armonizzati per i giocattoli e requisiti minimi in materia di vigilanza del mercato.

Le modifiche apportate sono volte a sanare la disparità di trattamento delle lingue italiana e tedesca alla luce di molti casi di sanzioni comminate ai distributori di giocattoli in Alto Adige in quanto non contenenti avvertenze in lingua italiana, ma solo in lingua tedesca.

Il bilinguismo in Italia ha come base normativa l'articolo 6 della Costituzione il quale sancisce: «La Repubblica tutela con apposite

norme le minoranze linguistiche» e pertanto, riconosce in via di principio la tutela delle lingue minoritarie presenti sul territorio nazionale.

Per quanto concerne il Trentino-Alto Adige, l'articolo 99 dello Statuto recita «Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue».

Pertanto, il presente provvedimento è volto a parificare l'utilizzo dei due idiomi in conformità con quanto previsto dallo statuto di autonomia della regione Trentino Alto Adige e nello specifico, per quanto riguarda l'immissione dei giocattoli sul mercato, i fabbricanti devono garantire che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca»;

b) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale»;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui al-

l'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4»;

d) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca. Le avvertenze sono precedute dalla parola: "Attenzione" o dalla parola: "Avvertenza" o: "Avvertenze" a seconda dei casi. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza relative ai giochi fabbricati, importati o distribuiti nella Provincia autonoma di Bolzano sono precedute dalla parola: "Achtung"»;

e) all'articolo 34, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli obblighi di cui all'allegato V del presente decreto legislativo relativi alla avvertenze specifiche ed alle indicazioni in merito alle precauzioni da seguire nell'utilizzo di alcune categorie di giocattoli fabbricati, importati o distribuiti nella Provincia autonoma di Bolzano, si intendono assolti anche nel caso in cui vengano redatti esclusivamente in lingua tedesca».